

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DEL CONSIGLIO DI STATO**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Mese di riferimento (ottobre 2012)

Professioni e mestieri. Abilitazione all'esercizio. Agrotecnici. Periti agrari

Consiglio di Stato, Sez. II, 24 ottobre 2012, n. 4335/2012 (adunanza del 20 giugno 2012 e n. affare 5642/2010). Quesito. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Pres. Pajno, Est. Quadri

E' legittima la disposizione del bando di indizione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico nella parte in cui estende l'ammissione ai soggetti in possesso del diploma di perito agrario, siccome equipollente a quello di agrotecnico.

Mentre le due professioni di perito agronomo e di agrotecnico, allo stato della legislazione (sulla cui legittimità si è pronunciata la Corte Costituzionale con sentenza 26 ottobre 2000, n. 441; v. anche Cass. SS.UU. 28 gennaio 1988, n. 744), sono connotate da specificità professionale, che si riverbera sulle competenze ed attribuzioni di ciascuna categoria professionale (quella di agrotecnico rivolta, prevalentemente, agli aspetti economici e gestionali dell'azienda agraria; quella di perito agrario rivolta, principalmente, all'estimo rurale ed alla rappresentazione grafica della proprietà agraria), diverso discorso deve essere fatto per l'ammissione agli esami di abilitazione delle due diverse professioni. Infatti, la disposizione di cui all'art. 3 della l. 27 ottobre 1969, n. 754, secondo cui il diploma di maturità professionale di agrotecnico è da considerarsi equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo ed è valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni nonché a corsi di laurea professionali, è stata confermata dalla norma di cui al comma 3 dell'art. 197 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, in cui si afferma l'equipollenza, in assoluto, tra il diploma di maturità professionale e quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

L'equiparazione tra i due diplomi di agrotecnico e di perito agrario è stata, da ultimo, confermata anche dall'art. 55 del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, che prevede le medesime classi di laurea (1, 7, 8, 17, 20, 27, 40) per l'accesso alla professione di agrotecnico laureato e di perito agrario laureato.

[Link al testo della sentenza](#)

Il parere, sulla diversità di competenze tra le professioni di perito agronomo e di agrotecnico, si richiama a precedenti pronunce della sez. IV del Consiglio di Stato (24 febbraio 2011, n. 1226 e 10 maggio 2007, n. 2288).

Invece, sull'equiparazione tra i due diplomi di agrotecnico e di perito agrario, si conforma al parere del Consiglio di Stato, Sez. III, 10 marzo 1998, n. 195, secondo cui tra i due diplomi (di agrotecnico e di perito agrario) vi è una totale equiparazione, essendo da considerare ormai superata la duplicazione del corso di studi, nata per affiancare al corso tradizionale un piano di studi di natura sperimentale, mentre persiste una differenziazione tra le aree professionali cui non può che accedersi attraverso il superamento del relativo esame di abilitazione.